



ISTITUTO COMPRESIVO "Vannini - Lazzaretti"
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA SECONDARIA DI 1° GRADO
Telefax: 0564/955633 - gric81100g@istruzione.it - gric81100g@pec.istruzione.it
Via di Montagna, 1/A - 58033 CASTEL DEL PIANO (Grosseto) - C.F. 80008580534

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

(Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29 Febbraio 2024, con delibera n. 105)

PREMESSA

La scuola è una comunità che collabora con altre Istituzioni, in particolare con la Famiglia, per educare ed istruire intenzionalmente gli alunni, aiutandoli a crescere soprattutto come persone e cittadini. Nella scuola, l'alunno continua il suo processo di socializzazione iniziato all'interno della famiglia. È all'interno di queste due istituzioni che si stabiliscono le prime regole di comportamento e si esercitano le prime capacità critiche e di giudizio.

Il presente Regolamento vuole essere:

- un contributo alla realizzazione della formazione dell'uomo e del cittadino, secondo i dettami della Costituzione;
- un "contratto formativo", che richiama il rispetto delle principali regole di comportamento e convivenza e intende disciplinare la vita di tutti coloro che a vario titolo e con ruoli diversi accedono o fruiscono della scuola;
- strumento per realizzare un'alleanza educativa tra famiglie, studenti e operatori scolastici, nella quale le parti condividono le regole educative e assumono impegni e responsabilità comuni.

La previsione di necessarie sanzioni, ritenute adeguate a rispondere all'inosservanza delle norme, si inserisce in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento di disciplina viene emanato in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, e ai sensi della nota MIUR Prot. n. 3602/PO del 31 luglio 2008.
2. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti, il presente Regolamento ha come quadro di riferimento di carattere generale la legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento amministrativo.
3. Il presente Regolamento può essere riveduto in ogni momento, a seguito di innovazioni normative, ovvero su autonoma proposta degli organi collegiali della scuola. Ogni modifica deve essere deliberata dal Consiglio di Istituto.

Art. 2 - Finalità

Scopo del presente Regolamento di Istituto è quello di stabilire e di rendere note a tutte le componenti scolastiche (docenti, alunni, personale ATA, genitori) le regole su cui si basa l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola secondaria di primo grado dell'IC Vannini - Lazzaretti.

Tutti i soggetti che compongono la comunità scolastica - gli studenti, il personale scolastico e la famiglia - condividono con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa rendendo espliciti i reciproci rapporti, i diritti e i doveri.

In particolare, così come esplicitato nello Statuto delle studentesse e degli studenti - gli alunni godono di particolari diritti, ai quali corrispondono precisi doveri, la cui mancata osservanza comporta delle sanzioni.

Queste hanno esclusivamente finalità educative e tendono:

- al rafforzamento del senso di responsabilità
- al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Esse, inoltre, sono sempre:

- temporanee
- proporzionate all'infrazione
- ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Le sanzioni:

- tengono sempre conto della situazione
- garantiscono all'alunno il diritto di difesa prima dell'applicazione della sanzione

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica

Il Regolamento individua quali sono gli organi competenti a comminare le sanzioni.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

Art. 3 – Diritti degli studenti

1. All'alunno è dovuto il massimo rispetto:

- Tutto il personale della Scuola si relaziona con lui con atteggiamento di fiducia e con linguaggio appropriato.
- I docenti si occupano dell'alunno con sollecitudine e sono attenti alle sue esigenze.
- La Scuola predispone un orario delle lezioni il più possibile adeguato alle esigenze di apprendimento degli alunni.
- Il consiglio di classe concorda un carico di lavoro a casa equilibrato nell'arco della settimana.

2. L'alunno ha il diritto di essere accettato dai suoi compagni e di essere integrato positivamente nel gruppo-classe:

- I docenti favoriscono con ogni mezzo una corretta socializzazione tra gli alunni della classe.

3. L'alunno ha il diritto di acquisire gli strumenti fondamentali della conoscenza in rapporto alle sue capacità:

- La Scuola si impegna a migliorare con ogni mezzo il livello qualitativo dell'insegnamento e gli standard formativi.
- La Scuola attua un insegnamento attento alle potenzialità di ognuno.
- La Scuola si impegna ad ampliare l'offerta formativa proponendo agli alunni attività integrative e/o di sostegno/recupero/potenziamento.

4. L'alunno ha il diritto di acquisire una formazione culturale integrale e qualificata, rispettosa della pluralità delle idee:

- La Scuola forma l'uomo ed il cittadino.
- La Scuola aiuta l'alunno ad acquisire senso critico e consapevolezza di sé.

5. L'alunno ha il diritto di conoscere e comprendere le regole di comportamento scolastico che gli vengono richieste di rispettare:

- Un docente (o un delegato) designato dal Consiglio di classe legge e commenta con gli studenti all'inizio di ogni anno scolastico lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Regolamento di disciplina dell'Istituto, il

Patto di corresponsabilità.

- Gli alunni sono invitati a formulare un Regolamento di classe che rispecchi e cali nella realtà della classe il Regolamento di Istituto, al fine di favorire la condivisione e la interiorizzazione delle regole di comportamento e di convivenza.
6. L'alunno ha il diritto di conoscere e comprendere in modo consapevole gli obiettivi curricolari ed educativi che sono fissati per lui.
- I docenti coinvolgono gli alunni nel processo di apprendimento e formulano loro un contratto formativo.
 - Il Consiglio di classe informa l'alunno ed i genitori sulla programmazione educativa e didattica.
7. L'alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva:
- Il docente svolge prove di verifica chiare e precise per la valutazione degli obiettivi da raggiungere.
 - Il docente provvede alla correzione delle prove di verifica indicativamente prima della prova successiva, attivando processi di autovalutazione.
8. L'alunno ha diritto ad un orientamento scolastico e professionale:
- La Scuola offre all'alunno gli strumenti formativi e informativi per una scelta consapevole dopo il conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione.
9. L'alunno ha diritto ad un ambiente sicuro ed adeguato:
- La Scuola svolge attività di formazione ed informazione sulla sicurezza.
10. L'alunno ha diritto a disporre di un'adeguata attrezzatura tecnologica:
- La Scuola fa in modo che tutte le classi e tutti gli alunni utilizzino periodicamente i laboratori, le aule attrezzate e gli strumenti didattici comuni.

Art. 4 – Doveri degli studenti

I doveri dello studente fanno riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 del DPR 249/98 in ordine al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica.

Gli alunni hanno il dovere di rispettare tutte le norme contenute nel Regolamento di disciplina dell'Istituto, nella consapevolezza che, come è dovuto loro il massimo rispetto, così anch'essi devono rispettare gli altri e l'ambiente scolastico che frequentano.

In particolare, l'alunno deve:

1. Arrivare a scuola puntuale per l'inizio delle lezioni.
2. Frequentare con regolarità.
3. Rispettare le scadenze per la giustificazione delle assenze e dei ritardi.
4. Portare ogni giorno a scuola il materiale didattico occorrente.
5. Svolgere i compiti assegnati ed impegnarsi nello studio.
6. Rispettare le consegne degli insegnanti.
7. Prestare l'attenzione necessaria durante l'attività didattica e partecipare alle lezioni con interventi opportuni, evitando le occasioni di disturbo.
8. Assumere un comportamento corretto e disciplinato (controllo della voce, abbigliamento decoroso e consono al contesto scolastico, mangiare in classe solo all'ora di ricreazione, etc.).
9. Utilizzare un linguaggio corretto con i compagni, gli insegnanti e tutto il personale scolastico (evitando insulti, bestemmie, volgarità e turpiloqui).
10. Rispettare i compagni, evitando anche di compiere atti di bullismo o lasciare che altri li compiano.
11. Rispettare nella forma e nella sostanza il Dirigente Scolastico, gli insegnanti e tutto il restante personale della scuola.
12. Chiedere il permesso prima di uscire dalla classe.
13. Uscire dall'aula per andare in bagno massimo 3 volte e trattenersi non più di 3/5 minuti ogni volta, compilando sempre l'apposito registro.
14. Tenere pulita l'aula, i bagni e gli altri locali scolastici, deponendo i rifiuti negli appositi contenitori tenendo conto della raccolta differenziata dei rifiuti.
15. Utilizzare correttamente le strutture, gli arredi, le attrezzature e i sussidi didattici (evitando per es. scritte sui banchi, sui muri ecc.).
16. Rispettare il divieto di utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici in classe e a scuola.

17. Osservare le disposizioni per il miglioramento della sicurezza nella scuola (es.: evitare di affacciarsi e sporgersi dalle finestre, gettare carta o oggetti dalla finestra, usare in modo incauto oggetti o materiali pericolosi per la sicurezza della persona ecc.).
18. Evitare di mettere in atto comportamenti irresponsabili come:
 - a) falsificare la firma dei genitori;
 - b) non rispettare il divieto di fumo in tutti i locali scolastici;
 - c) acquisire immagini, suoni, filmati riconducibili a delle persone fisiche mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e successivamente divulgarli tramite messaggi istantanei o la pubblicazione su social network, youtube o altri siti internet, violando in tal modo la legge sulla privacy;
 - d) mettere in atto comportamenti o reati tipo: furto, spaccio di alcolici o di sostanze stupefacenti, danneggiamento delle cose altrui o del patrimonio scolastico, reati che violino la dignità altrui (minacce, atti di aggressione o di violenza fisica e/o psicologica ecc.)

Art. 5 – Principi generali in materia di responsabilità disciplinare

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. Le sanzioni disciplinari sono corrisposte in modo motivato, dopo aver ascoltato le parti, e solo se si è verificata la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desume che l'alunno per il quale si propone la sanzione ha effettivamente commesso un'infrazione disciplinare.
3. Le sanzioni sono sempre proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, anche se quest'ultima di per sé non giustifica l'infrazione.
4. In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

TITOLO II: LE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 6 – Provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica

1. I provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica hanno lo scopo di rafforzare la possibilità di recupero dello studente e il suo senso di responsabilità attraverso:
 - lo svolgimento di attività di natura scolastica, culturale, sociale, e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica;
 - l'ammonizione dello studente orale e scritta;
 - l'avvertimento alla famiglia.
2. Sono altresì provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica:
 - a) attività socialmente utili da svolgere in agenzie, strutture, enti e/o associazioni benefiche e/o di volontariato del territorio convenzionate con lo scrivente Istituto scolastico;
 - b) attività scolastiche (ricerche, produzione di elaborati, composizioni scritte o artistiche, aggiuntive ai normali compiti, su tematiche riconducibili all'infrazione, che inducano lo studente a uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica e autocritica dei fatti;
 - c) il divieto di partecipare a visite o viaggi di istruzione e uscite didattiche, per ripetute note disciplinari;
 - d) il divieto di partecipare ad attività sportive scolastiche;
 - e) il divieto di partecipare a manifestazioni o ad attività extrascolastiche in rappresentanza dell'Istituto;
 - f) la riparazione del danno: pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, ripristino della funzionalità e del decoro di locali e attrezzature scolastiche;
 - g) il risarcimento materiale del danno, con l'acquisto di oggetti, attrezzature o arredamenti equivalenti a quelli danneggiati, distrutti, sottratti, ecc.

Il provvedimento di cui al punto b) è adottato dal docente. I provvedimenti di cui agli altri punti sono adottati dal Consiglio di classe e/o di Istituto. I provvedimenti sono proposti dal Consiglio di classe e/o di Istituto al Dirigente scolastico e diventano esecutivi se da questo accolti.

Tutti i provvedimenti vengono comunicati per iscritto alla famiglia.

3. È un provvedimento alternativo alla sanzione disciplinare anche la **nota scritta**, che consiste in una breve

comunicazione ai familiari nella quale viene descritta la mancanza commessa dallo studente, quale la trascuratezza nell'assolvere agli impegni di studio, a scuola e a casa, il rendimento eccessivamente inferiore alle sue possibilità, il disturbo arrecato alla lezione.

La nota scritta può anche segnalare i persistenti problemi **di carattere didattico e/o disciplinare** e può invitare i genitori a conferire col docente per affrontare corresponsabilmente la situazione dello studente.

La nota deve essere verbalizzata nel registro di classe.

4. In casi particolarmente gravi e urgenti, quando non appare possibile agire diversamente, il docente può decidere l'allontanamento immediato dalla classe dell'alunno che, col suo comportamento scorretto, sta impedendo la normale attività in corso. Il docente informa i genitori dei fatti, chiedendo la loro immediata presenza in Istituto e l'accompagnamento dello studente a casa, e verbalizza sinteticamente l'accaduto sul registro di classe.
5. In applicazione del principio della responsabilità personale, le note sul registro genericamente riferite all'intera classe e non ad allievi individuati nominativamente non possono dar luogo alla sospensione di tutti gli allievi della classe. Tuttavia, possono comportare l'adozione dei provvedimenti alternativi previsti dal presente articolo.
6. Nessuna spesa per attività alternative all'allontanamento dalla comunità scolastica può gravare sull'Amministrazione Scolastica.

Art. 7 – L'allontanamento dalla comunità scolastica ("sospensione")

1. Il provvedimento dell'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica ("sospensione") può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari o nel caso di un numero di ammonizioni disciplinari verbalizzate superiore a tre.
Il provvedimento disciplinare può prevedere una sospensione da 1 a 15 giorni, oltre 15 giorni, fino al termine dell'anno scolastico. Il numero dei giorni di allontanamento dipenderà dalla gravità dell'infrazione e delle circostanze (vedi Tabella allegata).
2. L'uso del telefono cellulare, del lettore video o audio e oggetti simili all'interno dell'edificio scolastico comporta anche il ritiro dell'oggetto da parte del personale scolastico. L'oggetto ritirato va riconsegnato al genitore che dovrà presentarsi personalmente al docente che ha preso il provvedimento. Per il rispetto della privacy è consentito all'alunno di estrarre dal cellulare la scheda telefonica prima di procedere al ritiro. Il rifiuto di consegnare l'oggetto può comportare la sospensione per un numero superiore di giorni.
3. Il divieto di fumo si applica per gli studenti non solo all'interno dell'edificio scolastico ma anche alle sue pertinenze, cortili compresi, e vale anche nei momenti in cui non c'è lezione. In caso di violazione del divieto di fumare, fatto salvo il disposto di cui alla L. 584/1975 e del D.P.C.M. del 14.12.1995 e successive modifiche e integrazioni, è previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica da uno a tre giorni. In caso di reiterata violazione, l'allontanamento è proposto per un periodo non inferiore a tre giorni.
4. Costituiscono circostanze aggravanti delle infrazioni indicate nella tabella, e come tali possono comportare una sanzione di maggiore gravità:
 - a) l'intenzionalità del comportamento;
 - b) il persistere nel comportamento, nonostante gli ammonimenti del personale scolastico;
 - c) il concorso di più persone d'accordo tra loro;
 - d) la testimonianza falsa o reticente nel procedimento disciplinare, o il rifiuto della stessa;
 - e) precedenti sanzioni disciplinari per lo stesso comportamento;
 - f) l'aver commesso l'infrazione in un periodo nel quale si è sospesi dalle lezioni. (vedi Tabella allegata).
5. Lo studente può essere sospeso per una durata maggiore di quindici giorni quando abbia commesso:
 - a) reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana (quali la violenza privata, la minaccia, le percosse, le ingiurie, i reati di natura sessuale e altri reati di simile specie).
 - b) reati che comportino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (quali, ad esempio, l'incendio o l'allagamento).La durata dell'allontanamento dalla scuola è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della

situazione di pericolo.

L'iniziativa disciplinare può essere assunta contestualmente alla segnalazione del reato alle competenti autorità giudiziarie. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi accertamenti che possono essere svolti dalla magistratura.

6. L'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico è previsto alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
- devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana; se i reati sono stati commessi per la prima volta, devono essere atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
 - non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;
 - nella motivazione del provvedimento dovranno essere esplicitati i motivi per cui non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, come previsto dal DPR 24/1998.

Art. 8 - Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi

Lo studente può essere sospeso fino al termine dell'anno scolastico con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, nei casi di recidiva dei reati più gravi di cui al precedente articolo 7 o di atti di violenza grave o, comunque, connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un suo reinserimento responsabile e tempestivo a scuola durante l'anno scolastico.

Art. 9 - Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame

Il presente Regolamento si applica anche per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni di esame che verranno inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 10 - Norme generali in materia di allontanamento dalla comunità scolastica

- Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente, e devono specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione delle stesse.
- Il verbale di delibera di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica contiene una sintesi delle notizie atte a confermare in tutto o in parte i fatti contestati e a delineare le responsabilità dello studente, nonché la motivazione del provvedimento.
- In caso di sospensione dello studente dalle lezioni, il verbale del provvedimento disciplinare deve sempre indicare il numero di giorni di allontanamento dalla comunità scolastica.
- Il Dirigente scolastico notifica alla famiglia il provvedimento disciplinare adottato dall'organo collegiale.
- Nel periodo della sua assenza, lo studente allontanato dalle lezioni ha il dovere di contattare i propri insegnanti per acquisire le informazioni necessarie sullo svolgimento delle attività scolastiche della classe.
- Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
- Qualora venga disposto l'allontanamento di uno studente dalla comunità scolastica al termine dell'anno scolastico, il periodo previsto di allontanamento sarà effettuato nel primo periodo utile dell'anno scolastico successivo.
- I giorni di allontanamento dalla comunità scolastica sono a tutti gli effetti giorni di assenza. È compito dell'Organo disciplinare prestare una specifica e preventiva attenzione al periodo di giorni per i quali vuole disporre l'allontanamento dello studente ed evitare che la sospensione determini, quale effetto implicito e non voluto, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico e quindi il raggiungimento automatico di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.
- Non essendo "dati sensibili", le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica vanno inserite nel fascicolo personale dello studente, al pari delle altre informazioni relative alla sua carriera. Nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007, se nel testo della sanzione si fa riferimento a dati sensibili che

riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale), si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili e quindi si sostituirà con "omissis" l'identità delle persone coinvolte.

10. Il cambiamento di scuola non pone fine a un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione. È compito della segreteria avvisare la nuova scuola della pendenza del provvedimento disciplinare e dell'eventuale sanzione inflitta.

Art.11– Tabella riepilogativa delle principali sanzioni disciplinari (cfr. art.4 commi 2, 3, 4 dello Statuto degli Studenti e Studentesse).

Lo studente il cui comportamento configuri una mancanza disciplinare riceve, in proporzione alla gravità della mancanza, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI STUDENTI

	Tipi di infrazione	Sanzioni disciplinari individuali
A. Lieve inadempimento dei doveri scolastici	1. Ritardi e mancata giustificazione assenze 2. Mancato assolvimento dei doveri scolastici: a) non porta a scuola il materiale b) non esegue i compiti assegnati c) non rispetta le consegne degli insegnanti 3. Disturbo arrecato alla lezione a) disturba la lezione e ne impedisce il normale svolgimento b) urla durante la lezione ecc. 4. Aspetto non consono all'ambiente scolastico: abbigliamento non consono, eccessi nella capigliatura, ecc.	- Ammonizione verbale - Nota scritta alla famiglia - Nota scritta alla famiglia - Compiti supplementari in caso di mancato adempimento dei compiti assegnati - Nota scritta alla famiglia - Nota scritta alla famiglia

B. Inadempimento grave dei doveri scolastici

- | | |
|--|--|
| <p>1. Reiterati e immotivati ritardi o reiterata mancanza di giustificazione delle assenze</p> <p>2. Numero di ammonizioni disciplinari verbali sul registro elettronico superiori a 3</p> <p>3. Messa in atto ripetuta di comportamenti non consoni all'ambiente scolastico: correre, fischiare, urlare in classe e nei corridoi</p> <p>4. Atteggiamenti, modi ed espressioni volgari</p> <p>a) usa un linguaggio non consono all'ambiente: insulti, bestemmie, volgarità, turpiloqui</p> <p>b) mette in atto nei confronti dei compagni gesti e comportamenti scorretti: li deride, litiga usando le mani o oggetti contundenti ecc.</p> <p>c) mette in atto gesti e comportamenti scorretti nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico: offende, deride, vessa ecc.</p> <p>5. Reiterate uscite dall'aula durante la lezione o al cambio dell'ora senza permesso o la loro eccessiva durata non giustificata</p> <p>6. Uso scorretto delle strutture, degli strumenti, dei sussidi e delle attrezzature</p> <p>a) non cura l'ambiente dove si lavora</p> <p>b) non effettua la raccolta differenziata</p> <p>c) danneggia le strutture imbrattando con scritte</p> <p>d) usa con disattenzione attrezzature e sussidi provocando dei danni</p> <p>7. Mancato rispetto delle disposizioni relative all'uso di telefoni cellulari e/o dispositivi elettronici</p> <p>a) si rifiuta di consegnare il cellulare al docente della prima ora</p> <p>b) utilizza il cellulare in classe o a scuola</p> <p>c) usa altri dispositivi audio o video</p> <p>8. Mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza dell'Istituto:</p> <p>a) si affaccia e si sporge dalla finestra</p> <p>b) getta carta o altri oggetti dalla finestra non rispetta le norme di sicurezza stabilite per i vari ambienti scolastici (aula, palestra, mensa, laboratori, corridoi, scale, cortile)</p> | <ul style="list-style-type: none">- Riammissione a scuola solo se accompagnati dai genitori- Sospensione fino a 2 giorni
- Sospensione fino a 2 giorni
- Sospensione fino a 3 giorni
- Sospensione da 1 a 15 giorni a seconda della gravità dell'infrazione e delle circostanze- Sanzione riparativa: divieto di partecipare ad attività sportive scolastiche o a manifestazioni e attività extrascolastiche in rappresentanza dell'istituto
- Sospensione fino a 3 giorni
- Sospensione fino a 3 giorni- Riparazione del danno: pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, ripristino delle funzioni e del decoro di locali e attrezzature
- Ritiro del cellulare o degli strumenti elettronici e restituzione alla famiglia dell'oggetto ritirato da parte del docente o di un suo delegato,
- sospensione fino a 3 giorni |
|--|--|

<p>C. Grave e reiterata infrazione disciplinare prevista dal Regolamento d'Istituto</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reiterazione di atteggiamenti, modi ed espressioni volgari di cui al punto B.3 2. Mancato rispetto delle disposizioni relative all'uso di telefoni cellulari e/o dispositivi elettronici <ol style="list-style-type: none"> a) Utilizza più volte il cellulare o ne utilizza un secondo dopo aver consegnato il primo b) Rifiuto di consegnare il cellulare utilizzato 3. Mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza dell'Istituto: <ol style="list-style-type: none"> a) usa materiale didattico in tempi e modi impropri arrecando danni a persone e/o cose b) porta materiale estraneo all'attività didattica e/o pericolose (accendini, petardi, coltellini ecc.) 4. Falsificazione delle giustificazioni 5. Mancato rispetto del divieto di fumare all'interno dell'edificio scolastico 	<ul style="list-style-type: none"> - Sospensione fino a 15 giorni a seconda della gravità dell'infrazione e delle circostanze - Divieto di partecipare a visite o viaggi di istruzione e uscite didattiche - Sospensione fino a 5 giorni
--	---	--

D. Commissione di reati e/o sussistenza di pericolo per l'incolumità delle persone	1. Violazione delle regole relative alla Legge sulla privacy: acquisisce immagini, suoni, filmati riconducibili a delle persone fisiche mediante telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici e successivamente li divulga in rete	- Sospensione fino a 15 giorni a seconda della gravità dell'infrazione e delle circostanze
	2. Appropriazione indebita di oggetti e cose appartenenti ai coetanei o al personale	- Sospensione fino a 15 giorni a seconda della gravità dell'infrazione e delle circostanze
	3. Spaccio di alcolici o sostanze stupefacenti	- Sospensione fino a 15 giorni
	4. Danneggiamento di oggetti e cose appartenenti ai coetanei o al personale (18d)	- Sospensione fino a 15 giorni - Risarcimento materiale del danno
	5. Danneggia volontariamente e in modo grave strutture, strumenti, attrezzature e sussidi (14)	- Sospensione fino a 15 giorni - Risarcimento materiale del danno
	6. Messa in atto di reati che violano la dignità altrui (minacce, atti di aggressione o di violenza fisica e/o psicologica ecc.) (18d)	- Sospensione per oltre 15 giorni
	7. Messa in atto di reati che comportano una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (incendio, allagamento ecc.)	- Sospensione per oltre 15 giorni - Risarcimento materiale del danno
	1. Reiterazione di reati che violano la dignità altrui (minacce, atti di aggressione o di violenza fisica e/o psicologica ecc.)	- Allontanamento dalla comunità scolastica fino alla fine dell'anno scolastico - Esclusione dagli scrutini finali
	2. Messa in atto di atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale	- Segnalazione alle forze dell'ordine e/o segnalazione ai servizi sociali

Le sanzioni disciplinari possono essere applicate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente. Tenuto conto delle capacità e delle attitudini personali, allo studente viene sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività in favore della comunità scolastica. In caso di danneggiamento agli arredi ed ai locali della classe e della scuola, potrà essere richiesto un contributo di solidarietà a tutta la classe, qualora non sia possibile individuare l'autore del danno.

TITOLO III: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 12 - Il procedimento per la sospensione fino a quindici giorni

1. La sospensione dello studente **da uno a quindici giorni è adottata dal Consiglio di Classe**, riunito nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi i genitori, fatto salvo il dovere di astensione e la successiva conseguente surroga.
2. Sono legittimati a chiedere al Dirigente scolastico l'avvio del procedimento disciplinare per la sospensione fino a quindici giorni i collaboratori del Dirigente scolastico, i Consigli di classe e i coordinatori di classe. La richiesta di avvio

- del procedimento deve contenere una sintetica ma chiara esposizione dell'infrazione da contestare allo studente.
3. Il restante personale, docente e non docente, ha facoltà di segnalare al Dirigente scolastico fatti che costituiscono infrazioni disciplinari.
 4. Sia le richieste di avvio del procedimento disciplinare che le segnalazioni delle infrazioni devono avvenire in forma scritta.
 5. Il Dirigente scolastico può dare avvio al procedimento disciplinare sia autonomamente che su richiesta di singole persone, dopo aver verificato l'idoneità della richiesta o della segnalazione. In caso di richiesta del Consiglio di classe o di almeno la metà dei suoi componenti, la convocazione del Consiglio di classe è atto dovuto.
 6. Il Dirigente scolastico o un suo delegato comunicano alla famiglia dello studente, anche per vie brevi, la convocazione del Consiglio di classe per l'avvio del procedimento disciplinare. Il coordinatore della classe invita lo studente a discolarsi di fronte ad almeno un docente o al Dirigente scolastico prima della riunione dell'organo collegiale.
 7. Il docente che ha sentito lo studente ha il dovere di riferire al Consiglio di classe quanto è emerso dal colloquio. Il rifiuto dello studente di discolarsi non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare.
 8. Se ritenuto particolarmente necessario e urgente, il Consiglio di classe può essere convocato anche con un preavviso di ventiquattro ore.
 9. Il procedimento disciplinare si svolge in tre fasi: 1. Contestazione scritta e circostanziata; 2. Fase istruttoria, la cui durata può variare a seconda della gravità dei fatti, con raccolta di elementi, acquisizione di testimonianze e della difesa dell'alunno coinvolto; 3. Fase decisionale.
 10. La sanzione è immediatamente esecutiva, indipendentemente dall'eventuale ricordo all'Organo di Garanzia.

Art. 13 - Il procedimento per provvedimenti più gravi della sospensione fino a quindici giorni

1. **I provvedimenti più gravi della sospensione fino a quindici giorni per accertata responsabilità disciplinare sono adottati dal Consiglio di Istituto.**
2. Il Consiglio di Istituto può essere convocato per prendere provvedimenti disciplinari solo a seguito di fatti che abbiano comportato la segnalazione di un reato all'autorità giudiziaria.
3. La valutazione delle responsabilità penali è sempre di esclusiva competenza della Magistratura. Il Consiglio di Istituto valuta sempre e soltanto la responsabilità disciplinare connessa all'infrazione.
4. Sono legittimati a chiedere l'avvio del procedimento disciplinare del Consiglio di Istituto il Dirigente scolastico, i Consigli di classe e il Collegio dei docenti.
5. Tutto il personale scolastico ha facoltà di segnalare al Dirigente scolastico fatti che costituiscono infrazioni disciplinari e di chiedergli di proporre la convocazione del Consiglio di Istituto per i provvedimenti disciplinari di sua competenza.
6. Sia le richieste di avvio del procedimento disciplinare che le segnalazioni delle infrazioni devono avvenire in forma scritta e devono contenere una chiara esposizione dell'infrazione da contestare allo studente.
7. Il Dirigente scolastico comunica immediatamente alla famiglia dell'alunno interessato la convocazione del Consiglio di Istituto e i fatti contestati e invita lo studente a discolarsi presentandosi innanzi a lui o a un suo delegato. Il Dirigente scolastico o il delegato hanno il dovere di riferire al Consiglio di Istituto quanto è emerso dal colloquio con lo studente.
8. Il rifiuto dello studente di discolarsi innanzi al Dirigente scolastico o al suo delegato non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare.
9. Il procedimento disciplinare si svolge in tre fasi:
 - a) **Contestazione scritta e circostanziata:** si apre a cura del Dirigente scolastico, allorché questi abbia avuto notizia di episodi che configurano fattispecie previste quali passibili di sanzioni disciplinari. In questa fase, occorre prevedere la comunicazione scritta dell'avvio del procedimento da notificare alla famiglia dello studente (o a questi, se maggiorenne). In detta comunicazione, si dovrà fare esplicito riferimento alla possibilità di depositare memorie, nonché prevedere una convocazione per consentire l'esercizio del diritto di difesa. La notifica deve essere effettuata in forma scritta, depositandone gli estremi agli atti della scuola. Dovrà inoltre essere individuato il responsabile dell'istruttoria (docente referente di classe), tenuto a curare le varie fasi del procedimento, in collaborazione con il Dirigente scolastico e ferma restando la responsabilità e le prerogative di quest'ultimo.
 - b) **Fase istruttoria**, la cui durata può variare a seconda della gravità dei fatti, con raccolta di elementi, acquisizione di testimonianze e della difesa dell'alunno coinvolto. Il Dirigente scolastico, affiancato dal responsabile dell'istruttoria, raccoglie tutti gli elementi necessari per ricostruire le dinamiche e le responsabilità dell'accaduto;

acquisisce le testimonianze utili, di cui redige verbale e le memorie scritte che gli interessati e i controinteressati consegnano alla scuola. Convoca, altresì, il Consiglio di classe completo di tutte le sue componenti: in detta sede, dovranno essere ascoltati gli studenti individuati come responsabili e i relativi esercenti la responsabilità, ai quali dovrà essere stata precedentemente notificata la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno del Consiglio. In tale sede, il minore sanzionato, così rappresentato, potrà chiedere di avvalersi della conversione della sanzione nelle pene sostitutive della sospensione. Il Consiglio di classe potrà irrogare la sanzione della sospensione per periodi non superiori ai 15 giorni, oltre i quali l'organo competente è il Consiglio di Istituto, con analoga procedura sopra descritta. Della seduta dell'organo collegiale, dovrà essere redatto verbale, nel quale menzionare con estrema precisione gli atti acquisiti e le testimonianze verbali, nonché inserire la motivazione del provvedimento finale, parti indispensabili per l'emanazione di un provvedimento non impugnabile dal punto di vista dei vizi di legittimità. Occorrerà, altresì, fare riferimento al percorso logico-istruttorio che ha portato alla determinazione della sanzione e che dovrà risultare coerente con gli esiti dell'istruttoria stessa, al fine di evitare vizi di potere.

c) **Fase decisionale:** in base alle risultanze dell'organo collegiale, il Dirigente scolastico redigerà l'atto conclusivo di archiviazione o di irrogazione della sanzione. Il provvedimento – come già sopra indicato – dovrà contenere le motivazioni che hanno portato alla determinazione dell'eventuale sanzione, dovrà racchiudere l'iter logico-giuridico dell'intera fase istruttoria, oltre che i presupposti di fatto e di diritto. Dovrà inoltre essere indicato il termine e l'organo (Organo interno di garanzia) davanti al quale poter impugnare in prima istanza il provvedimento stesso. Il provvedimento sarà notificato per iscritto, con la massima sollecitudine, all'interessato e agli esercenti la responsabilità genitoriale.

10. Poiché la sanzione intende essere efficace sotto il profilo educativo, essa è immediatamente esecutiva, indipendentemente dall'eventuale ricorso all'Organo di Garanzia.

TITOLO IV: IMPUGNAZIONI E ORGANO DI GARANZIA

Art. 14 - Impugnazioni

1. Contro l'allontanamento dalla comunità scolastica e i provvedimenti più gravi della sospensione, è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione.
2. L'Organo di Garanzia decide nel termine di dieci giorni e qualora non decida entro tale termine, la sanzione deve ritenersi confermata.
3. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.
4. L'impugnazione della sanzione disciplinare non incide automaticamente sulla sua esecutività, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi. Pertanto, la sanzione può essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.
5. In caso di accoglimento dell'impugnazione, vengono annullate le conseguenze della sanzione. In particolare, i giorni di assenza per sospensione non vengono considerati ai fini della validità dell'anno scolastico dello studente.

Art. 15 - L'organo di garanzia

1. L'Organo di Garanzia è composto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, da due docenti e due genitori designati dal Consiglio di Istituto
2. L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo sostituto.
3. Non può partecipare alla riunione dell'organo di garanzia, e deve essere sostituito da un supplente, un docente membro del Consiglio di classe che ha deliberato la sanzione disciplinare. Fa eccezione al presente divieto il docente eventualmente incaricato di sostituire il Dirigente Scolastico.
4. L'Organo di Garanzia ha durata triennale e segue il ciclo di vita del Consiglio di Istituto. In caso di necessità, continua a funzionare in regime di "prorogatio", fino all'elezione del nuovo organo.
5. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono definitive.

6. Per le specifiche sul funzionamento dell'Organo di Garanzia, si rinvia all'apposito Regolamento.

Art 16 – Il procedimento dell'Organo di Garanzia

1. Il Dirigente scolastico convoca l'Organo di Garanzia, lo studente interessato e i genitori dello stesso.
2. In sede di riunione dell'Organo di Garanzia, i componenti esaminano l'impugnazione proposta dal ricorrente e verificano se le motivazioni indicate come elemento di riesame del provvedimento disciplinare hanno fondamento.
3. In caso di motivazione fondata, si procede con l'audizione, se presenti, dello studente interessato e dei genitori dello stesso, anche separatamente.
4. L'Organo di Garanzia prosegue senza la presenza di estranei, e passa a esaminare il verbale del procedimento disciplinare oggetto dell'impugnazione e tutti i documenti allegati ad esso.
5. In caso di accertata validità delle motivazioni addotte dal proponente, l'Organo di Garanzia provvede a rivalutare quale sia l'effettiva responsabilità dello studente e a riformulare la conseguente sanzione, ivi compresa la non punibilità.
6. Il Dirigente comunica per iscritto la decisione dell'Organo di Garanzia ai genitori dello studente, i quali sono altresì informati che la decisione è definitiva.

Art. 17– Ricorsi al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale

Chiunque ne abbia interesse può avanzare reclamo al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale contro le violazioni del presente Regolamento rispetto al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235.

Art. 18 – Sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità

Il presente Regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale della scuola. I genitori sottoscrivono il "Patto educativo di corresponsabilità", accettando pienamente i principi a cui il Regolamento si ispira e si impegnano ad osservarlo e farlo osservare dallo studente.

La sottoscrizione del "Patto educativo di corresponsabilità" è atto dovuto dei genitori degli studenti ai sensi dell'articolo 3 del DPR 21 novembre 2007, n. 235. La mancata sottoscrizione comporta per lo studente la perdita del diritto di partecipare alle attività aggiuntive extra curricolari promosse dalla scuola e ai viaggi di istruzione, nonché, in generale, la perdita di tutti i benefici e agevolazioni che sono rimessi alla discrezionalità della scuola.

Disposizioni finali

- Le mancanze disciplinari di cui al presente Regolamento si intendono riferite a qualsiasi attività scolastica, curricolare ed extracurricolare, a cui partecipino gli alunni e le alunne, ivi compresi i viaggi di istruzione, le uscite didattiche e le mobilità internazionali.
- La responsabilità disciplinare di cui al presente Regolamento non esclude eventuali responsabilità civili e penali, come disciplinate dal Codice civile e dal Codice penale.
- Per quanto non espressamente previsto e richiamato dal presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n. 249/1998 e ss.mm.ii.) e della normativa vigente, con particolare riferimento a:
 - Legge 241/90: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
 - Legge 3/2003 e Legge 128/2013: tutela della salute nelle scuole (divieto di fumare)
 - Accordo 16 Dicembre 2004 in materia di tutela della salute dei non fumatori;
 - Nota MIUR n.3602/PO del 31 Luglio 2008;
 - Legge 71/2017: Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
 - Nota MIM n.107190 del 19 Dicembre 2022.
- Il Dirigente scolastico avrà cura di sottoscrivere convenzioni con agenzie, strutture, enti e/o associazioni benefiche e/o di volontariato del territorio, al fine di prevedere e predisporre percorsi alternativi alla sanzione disciplinare dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica. La tipologia di tali misure alternative è assimilabile ad attività socialmente utili che hanno il preciso obiettivo di favorire un reale e concreto confronto con i valori della solidarietà, promuovere l'assunzione di stili di comportamento positivo, favorire lo sviluppo di una coscienza responsabile e una crescita consapevole.